

STATUTO

SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN CONO CT VIA FIRRARELLO 10

Numero REA: CT - 318151

Codice fiscale: 04771470871

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2010 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	AL REP. N.3845/2268	
	STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA	
	"Sole - Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comu-	
	ne di San Cono la Società Cooperativa denominata "Sole - So-	
	cietà Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere proroga-	
	ta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett. a) della	

	legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità,	
	dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie al-	
	l'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, o-	
	perando di preferenza nell'ambito territoriale del comune di	
	San Michele di Ganzaria e nei comuni vicini, mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special mo-	
	do volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	

	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'1'integrazione con altre	
	cooperative sociali, allo lo sviluppo delle esperienze con-	
	sortili e dei consorzi territoriali. La Cooperativa aderisce	
	al Consorzio Sol. Calatino.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art.3 del	
	presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:	
	a) l'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili e ai	
	minori;	
	b) l'istituzione, promozione, organizzazione in proprio e	

	non, di servizi sociali (comunità alloggio, case famiglia,	
	centri residenziali e semi residenziali, centri di attività	
	protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, centri	
	per anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori	
	in difficoltà, detenuti in fase post detentiva e famiglie di	
	detenuti);	
	c) la organizzazione e gestione di servizi da articolare per	
	favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di	
	handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento	
	scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico;	
	per favorire la socializzazione di individui portatori di	
	handicap o di soggetti socialmente disadattati; per realizza-	
	re attività di sostegno didattico in orario post scolastico;	
	per realizzare forme di aiuto post-preventivo che tengano	
	conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e	
	delle comunità in difficoltà; per svolgere attività ricreati-	
	ve per l'integrazione e per la formazione professionale di	
	soggetti in difficoltà;	
	d) l'assistenza igienico-personale dei soggetti portatori di	
	handicap in tutti i contesti educativi e sociali, nonché	
	l'attività di tutoraggio ed accompagnamento;	
	e) la istituzione e gestione di asili nido, scuole materne,	
	attività parascolastiche, nonché di servizi ausiliari di	
	collocamento; assistenza e orientamento a bambini, garantendo	
	la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presenti gli	

	aspetti educativi e pedagogici;	
	f) i servizi di educativa di strada ed educativa domiciliare;	
	g) l'assistenza a favore dei minori dei rapporti con l'auto-	
	rità giudiziaria;	
	h) l'organizzazione di soggiorni vacanza;	
	i) l'assistenza fisioterapica, chinesiterapica e riabilitati-	
	va in genere; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le	
	attrezzature idonee e necessarie per il conseguimento delle	
	finalità citate;	
	l) i servizi di trasporto e il servizio mensa;	
	m) l'intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di	
	detenuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post	
	penitenziaria;	
	n) l'assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di	
	handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti	
	nella fase post penitenziaria;	
	o) l'istituzione e gestione di consultori familiari, corsi di	
	orientamento scolastico e professionale, corsi di formazione	
	e aggiornamento di personale educativo;	
	p) le iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile mediante la realizzazione di ser-	
	vizi e di interventi ed al sostegno di adolescenti e di gio-	
	vani in difficoltà;	
	q) la realizzazione di progetti del servizio civile naziona-	
	le, come sede locale di assegnazione, per contribuire alla	

	formazione civica, sociale, culturale e professionale dei	
	giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed atti-	
	vità non militari, favorire la realizzazione dei principi co-	
	stituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti	
	sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace	
	fra i popoli;	
	r) gli studi e le ricerche nel settore dei servizi sociali,	
	con realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi	
	e la realizzazione di archivi manuali ed informatici;	
	s) la valorizzazione del settore dell'informatica, della telema-	
	tica e dei servizi in generale, in vista del raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	t) l'attività volte alla prevenzione ed al superamento di o-	
	gni forma di emarginazione;	
	u) la gestione di servizi sociali e di segretariato sociale	
	di consulenza;	
	v) la gestione di servizi culturali e di promozione del turi-	
	smo sociale;	
	z) tutte le attività connesse e coerenti con quelle di cui ai	
	punti precedenti;	
	aa) progettazione in ambito sociale;	
	bb) servizi di dattilografia e fotocopiatrice, traduzioni ed	
	interpretariato, servizi di segreteria, pubbliche relazioni,	
	studi e ricerche di settore;	
	cc) attività di biblioteca ed archivio, videoteche, emerote-	

	che, editoria di libri, opuscoli ed altri prodotti anche mul-	
	timediali;	
	dd) gestione attività di segretariato sociale, telesoccorso,	
	call center sociale, disbrigo pratiche, consultorio familiare	
	e informagiovani;	
	ee) servizi sanitari, poliambulatori medico specialistici,	
	centri benessere e similari, gestione di R.S.A. per anziani	
	in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pub-	
	blici o privati in genere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, at-	
	tinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	

	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-	
	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	

	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta-	
	ti economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti pre-	
	visti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coope-	
	rativa.	
	Nel rispetto dell'art.2522 del Cod. Civ. possono essere soci	
	cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
	Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado	
	di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	

	indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	

	ziale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al mo-	
	mento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore	
	a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere elet-	
	ti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono	
	dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis del c.c..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.18 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, ove ammesso per il completamento della	
	formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori	
	dall'art.19 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	

	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Invece, ove ammesso nel caso di interesse all'inserimento	
	nell'impresa, costituiscono cause di esclusione sia le prece-	
	denti (ove compatibili) che le seguenti:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto e/o da apposito regolamento.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n.59.	
	Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a numero 2.	
	Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità pre-	
	viste dal successivo articolo 25.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio	
	potrà vendere a chiunque.	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-	
	glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-	
	operatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-	
	visto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale, co-	
	me segue:	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	

	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO	
	Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare	

	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-	
	to dall'art.5 L. 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa, anche al portatore se interamente libera-	
	te, prive del diritto di voto e privilegiate nella riparti-	
	zione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di € 150,00.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Par-	
	tecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperati-	

	va è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assem-	
	blea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale du-	
	rata minima del rapporto sociale.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoprate.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a	
	quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 13 (Assemblea speciale)	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibi-	
	li, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o	

	dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune,	
	quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richie-	
	sta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci,	
	con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Coo-	
	perativa nei confronti della società.	
	Art. 14 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 codice civile, ai	
	detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea	
	in sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 15 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	

	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt.43 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	

	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 16 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- all'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare alla vita associativa attraverso la loro	
	presenza ai momenti di incontro promossi ai diversi livelli	
	organizzativi.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 17 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 18 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dal-	
	l'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 19 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	

	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adot-	
	tato ai sensi dell'art.6 della legge 142/01, e nel caso di	
	socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo e-	

	spresso in forma scritta 3 assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessa per qualsiasi causa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 20 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 21 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art.26, comma 4, lettera	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed e-	
	ventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso, salvo eventuale rateizzazione secondo	
	modalità e termini di legge.	
	Art. 22 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 21.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 2° e 3°	
	comma del codice civile.	
	Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	

	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.19, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui al-	
	l'art.1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a € 50,00;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	

	to della società.	
	Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	
	rente le indicazioni previste nel precedente art.16. con par-	
	ticolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	

	normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;	

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci finanziatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-	
	ca. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente me-	
	diante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà	
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti econo-	
	mici previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b) della Leg-	
	ge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre	
	a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavorato-	
	ri, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ri-	
	cevute.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	

	Art. 29 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di co-	
	municazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta rice-	
	zione individuato dal Consiglio di Amministrazione o dall'am-	
	ministratore unico, inviata a ciascun socio almeno quindici	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle sud-	
	dette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con dirit-	
	to di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi,	
	se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	

	3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	5. procede alla nomina degli amministratori;	
	6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;	
	8. approva i regolamenti interni;	
	9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art.26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico lo	
	creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che	
	tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, fa-	
	cendone domanda scritta agli amministratori.	

	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 c.c.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	

	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-	
	vorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni per-	
	tinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubbli-	
	cazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente	
	diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile,	
	l'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 so-	
	cio.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema del-	
	l'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa mo-	

	dalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista	
	dalla legge.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, e-	
	letti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i	
	soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori sono sempre rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Tale previsione viene meno, per quanto non compatibile, in	

	caso di elezione dell'amministratore unico.	
	Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico è	
	investito dei più ampi poteri per la gestione della società,	
	esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo	
	stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dal-	
	l'articolo 2365 comma secondo del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	In caso di elezione dell'amministratore unico, ricorrendone i	
	presupposti di legge, compiti, funzioni e ruoli attribuiti	
	nei precedenti e nei successivi articoli al consiglio di am-	
	ministrazione vanno riferiti all'organo monocratico.	

	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art.2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto	
	a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua so-	
	stituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato,	
	si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.	

	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'ammini-	
	stratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. Il legale rappresentante per-	
	ciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni	
	o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico può	
	nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Am-	
	ministrazione, o eventualmente l'amministratore unico, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osser-	
	vanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 41 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	

	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 42 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art.2409 bis comma primo	
	del codice civile.	
	TITOLO X	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n.59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.	

	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	

45 di 45